



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1578/4122/1 sott. 3

Roma, 28 gennaio 1999

All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 – ROMA
(Rif. prot. n° 6887 del 10.12.1998)

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. Deroghe per attività ricettive.

Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato ha sottoposto alcune questioni relative alle deroghe per attività ricettive, con riferimento alle disposizioni vigenti di cui al D.M. 9 aprile 1994. Al riguardo si precisa che il procedimento di deroga è disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/1998 e dall'art. 6 del D.M. 4/5/1998.

Poiché tale normativa non presenta motivi ostativi per la concessione di deroghe, purché siano rispettati i principi disposti, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi nella seduta del 19 gennaio u.s., si rappresenta che le richieste di deroga per attività ricettive, siano esse già esistenti o di nuova istituzione, dovranno essere affrontate caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche degli insediamenti, dei vincoli esistenti, della valutazione dei rischi e delle misure compensative proposte.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(FIADINI)